

## PASSEPARTOUT GESTIONE PAGHE

### DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE Aggiornamento 'ACRED822' del 21/04/2022

#### 1) VARIAZIONI CONTRATTUALI – APRILE 2022

##### 1.1) Ccni TURISMO – AGENZIE DI VIAGGI (005)

Per le aziende che adottano il Ccnl Agenzie di Viaggi sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, segnaliamo che l'accordo del 09/03/2022 ha nuovamente posticipato l'erogazione della seconda e terza tranche di Una-tantum, rispettivamente ai mesi di ottobre 2022 (seconda tranche) e novembre 2022 (terza tranche).

A riguardo, vedere anche quanto indicato nell'aggiornamento di settembre 2021 Acred803 e aprile 2021 Acred792.

##### 1.2) Ccni STUDI PROFESSIONALI (011 – 012)

A seguito delle segnalazioni pervenuteci, è stato modificato il numero di ore permesso per ROL spettanti in caso di orario distribuito su 6 giorni settimanali. In tale condizione, secondo quanto indicato nel Ccnl, spettano 66 ore annue di permessi per riduzione orario (anziché 40). Restano invariate le ore di permesso per festività sopresse (32).

Ricordiamo che, per i dipendenti assunti successivamente al rinnovo contrattuale del 17/04/2015, i permessi per riduzione orario non maturano nei primi 12 mesi del rapporto di lavoro, mentre nei successivi 12 mesi la maturazione è ridotta al 50% (aggiornamento di giugno 2015 Acred574).

##### 1.3) Ccni POSTEGGIATORI (017)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2022, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva previsto negli accordi del 27/07/2016 e del 23/10/2019.

La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred594 e agosto 2016 Acred618.

##### 1.4) Ccni PANIFICATORI ARTIGIANATO (024)

Con la busta paga del mese di aprile 2022, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'ipotesi di accordo del 6/12/2021, a copertura del periodo da gennaio 2019 a ottobre 2021.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, oltre all'eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato (quest'ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese del periodo.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

##### 1.5) Ccni ALIMENTARI ARTIGIANATO (039)

Con la busta paga del mese di aprile 2022, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'ipotesi di accordo del 6/12/2021, a copertura del periodo da gennaio 2019 a ottobre 2021.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, oltre all'eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato (quest'ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese del periodo.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

#### 1.6) Ccnl GRAFICI INDUSTRIA (043)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2022, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 30/05/2011.

La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

#### 1.7) Ccnl CARTA INDUSTRIA (044)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2022, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 30/11/2016.

La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

#### 1.8) Ccnl PELLI E CUOIO INDUSTRIA (046)

Dal mese di aprile 2022 decorre l'aumento retributivo previsto nell'ipotesi di accordo del 1/03/2021. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella retributiva **1046** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di marzo 2021 Acred791.

Sempre sulla base dell'accordo del 1/03/2021, è stata aggiornata l'aliquota a carico ditta (2,00%) relativa ai contributi del fondo previdenza complementare Previmoda. Ricordiamo che, per attivare il contributo in questione, è sufficiente impostare la voce **580** sulle Voci Fisse dei dipendenti che aderiscono al fondo (sulla voce non occorre indicare alcun valore).

Per quanto riguarda il contributo a carico del dipendente, sulle Voci Fisse occorre impostare la voce **575** con l'indicazione della relativa percentuale (1,50% oppure la maggiore aliquota prevista, secondo le indicazioni del fondo).

#### 1.9) Ccnl AUTOTRASPORTATORI (048)

Sulla base delle segnalazioni pervenute, abbiamo corretto il valore degli scatti di anzianità per alcuni livelli. Il valore degli scatti risultava errato sui seguenti livelli (tabella 2048): "4° livello Junior", "6° livello Junior", "3° livello Super Junior". In precedenza, per tali livelli figuravano gli stessi importi dei livelli "ordinari" (le differenze vanno da 0,57 a 1,88 euro).

Inoltre sono stati predisposti gli importi degli scatti sui livelli 'I' ed 'L', precedentemente non previsti.

Precisiamo che, sulla busta paga del mese di aprile, vengono ricalcolati gli scatti già maturati per i livelli in questione (non è stato previsto un recupero automatico delle differenze relative ai mesi pregressi).

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2022, viene erogata automaticamente la terza ed ultima tranche dell'indennità **Una-tantum** prevista nell'accordo del 18/05/2021, a copertura del periodo da gennaio 2020 a maggio 2021.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima maturati nel suddetto periodo, considerando l'eventuale percentuale di part-time di ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Con l'aggiornamento di gennaio 2022 Acred812, abbiamo rilasciato l'aumento del contributo al fondo Sanilog, decorrente dall'anno 2022. Essendo già stata versata, nel mese di ottobre 2021, la quota relativa al primo semestre dell'anno 2022, alla scadenza del 16/05/2022 deve essere versato il relativo aumento (circolare Sanilog n. 2/2022). A tale scopo, sul mese di aprile 2022 viene elaborata automaticamente la voce 57P con l'importo della differenza da versare al 16/05 nel campo Importo Totale (insieme alla voce 57Q con un codice nel campo Importo Unitario), a condizione che nel mese di ottobre 2021 sia stato determinato il contributo dovuto al Sanilog tramite la voce 578.

La differenza da versare al 16/05 viene riportata sulla causale 'FSL1' con competenza '10/2021'; di conseguenza, sia sul modello F24 che sulla denuncia Uniemens, viene esposta separatamente dal contributo corrente.

#### 1.10) Ccnl ABBIGLIAMENTO INDUSTRIA (055)

Dal mese di aprile 2022 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 28/07/2021. Ricordiamo che l'aumento interessa le tabelle **1055** (tessili industria), **1655** (settore tessili vari) ed è stato predisposto con l'aggiornamento di gennaio 2022 Acred812.

#### 1.11) Ccni TELECOMUNICAZIONI (091)

Dal mese di aprile 2022 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 12/11/2020. Ricordiamo che l'aumento interessa le tabelle **1091** e **9091** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di febbraio 2021 Acred789.

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2022, è possibile erogare la seconda ed ultima tranche dell'Una-tantum prevista nel suddetto accordo, nel caso in cui l'esercizio dell'azienda si chiuda nel mese di marzo.

Ricordiamo che, per attivare l'erogazione sul mese di aprile, era necessario indicare il valore convenzionale '1' nel campo Quantità della voce 041 (vedere aggiornamento di febbraio 2021 Acred789).

Sempre con la busta paga relativa al mese di mese di aprile 2022, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 23/10/2009. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

#### 1.12) Ccni CENTRI ELABORAZIONI DATI (097)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 28/03/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1097**, alle seguenti decorrenze: maggio 2022 / marzo 2023 / ottobre 2023 / settembre 2024.

A partire dal mese di aprile 2022, è stata aumentata l'indennità di funzione gestita tramite la voce **010**, relativamente ai quadri (aumento E. 5,00 / totale E. 234,00) ed ai quadri direttivi (aumento E. 4,00 / totale E. 269,00).

Sempre a partire dal mese di aprile 2022, è previsto un aumento dell'ente bilaterale (EBCE) di E. 2,50 a carico sia del datore di lavoro che del dipendente. Di conseguenza, il contributo a carico del datore di lavoro è stato portato ad E.8,00 (voce 78A) ed il contributo a carico del dipendente ad E. 3,00 (voce 78B).

Nel caso in cui l'azienda non aderisca all'ente bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario, corrispondente ad E. 26,00 mensili per 14 mensilità. A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 131 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa, a partire dal mese di aprile 2022 è previsto un aumento di E. 2,00 a carico sia del datore di lavoro che del dipendente. Di conseguenza, il contributo a carico del datore di lavoro è stato portato ad E.15,00 (voce 578) ed il contributo a carico del dipendente ad E. 2,00 (voce 57G).

Nel caso in cui l'azienda non aderisca al Fondo di assistenza sanitaria, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), corrispondente ad E. 36,00 mensili per quattordici mensilità. Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 12B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'.

#### 1.13) Ccni ENTI CULTURALI – FEDERCULTURE (138)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2022, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 12/05/2016.

La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2017 Acred632.

#### 1.14) Ccni VIDEOFONOGRAFICI (142)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2022, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 15/02/2011.

La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

## 2) ALTRE VARIAZIONI

### 2.1) ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI

Con il presente aggiornamento, rilasciamo la gestione dell'esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti previsto dall'art. 1, comma 121, della legge 30/12/2021 n. 234 ("Legge di Bilancio 2022").

La gestione del suddetto esonero è stata predisposta secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 43 del 22/03/2022, tenendo conto anche delle indicazioni riportate sul forum di Assosoftware.

Secondo la legge 234/2021, l'esonero spetta "*in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico*".

L'esonero viene applicato sui contributi previdenziali a carico del dipendente, nella misura dello **0,80%**, a condizione che la retribuzione imponibile "*parametrata su base mensile per tredici mensilità*" non ecceda l'importo mensile di **E. 2.692**.

Precisiamo che i criteri da adottare nel controllo del suddetto limite, sono indicati solo in parte nella circolare Inps n. 43: molte indicazioni a riguardo sono state invece fornite (sempre dall'Inps) sul forum di Assosoftware.

Naturalmente, sarebbe auspicabile che tali indicazioni venissero riportate in una circolare o un messaggio ufficiali.

Secondo le informazioni attualmente disponibili, i criteri da adottare sono i seguenti:

1. il limite di E. 2.692 deve essere controllato esclusivamente su base mensile, senza alcun "conguaglio" annuale;
2. non è previsto alcun proporzionamento del limite in caso di orario part-time o di assenze non retribuite;
3. ai fini del controllo, occorre considerare l'imponibile Inps, decurtato della sola tredicesima mensilità erogata;
4. tutte le somme imponibili diverse dalla tredicesima mensilità (quattordicesima, premi, arretrati, ecc.) rientrano nell'imponibile del mese di erogazione, e vanno considerate in tal senso nel controllo del limite;
5. per la tredicesima mensilità deve essere effettuato un controllo "parallelo e indipendente" dall'imponibile del mese; è perciò possibile che l'esonero spetti per l'imponibile del mese e non per la tredicesima, o viceversa;
6. la tredicesima può essere erogata anche in forma di rateo mensile; in tal caso, il limite da controllare è di E. 224 (corrispondente a 1/12 di E. 2.692 arrotondato all'unità di euro);
7. il limite da applicare alla tredicesima, se erogata in un'unica soluzione (dicembre o mese di cessazione), deve essere calcolato moltiplicando il limite relativo ad un singolo rateo (E. 224) per il numero di ratei erogati;
8. per gli operai edili, l'accantonamento sul lordo relativo alla tredicesima (generalmente il 10% della retribuzione contrattuale) va considerato equivalente al rateo mensile erogato, ai fini dell'esonero;
9. non è chiaro se le eventuali maggiorazioni sostitutive della tredicesima, previste in alcuni contratti, possano essere considerate alla pari del rateo erogato, ai fini dell'esonero (fermo restando quanto già detto per gli operai edili).

Precisiamo che i criteri descritti ai punti 5 / 7 / 8 sono riportati nelle precisazioni fornite dall'Inps ad Assosoftware.

Per quanto riguarda l'imponibile mensile (al netto della tredicesima erogata), in caso di assunzione o cessazione nel mese, riteniamo opportuno proporzionare il limite mensile alla durata del rapporto di lavoro nel mese (giorni di calendario).

Il suddetto proporzionamento non è menzionato nella circolare (non è richiesto, ma neppure escluso), tuttavia risulta necessario per evitare che l'esonero venga applicato da diversi datori di lavoro in relazione allo stesso mese. Nel caso in cui il dipendente abbia un altro rapporto di lavoro nel mese (prima dell'assunzione o dopo la cessazione), è possibile che la somma degli imponibili dei due rapporti superi il limite mensile, mentre i singoli imponibili risultino inferiori allo stesso limite, se considerato in misura intera (E. 2.692). Proporzionando il limite mensile alla durata del rapporto, si evita che possa verificarsi il suddetto problema. Dal momento che si tratta di un criterio più "restrittivo" di quello espressamente indicato nella circolare Inps, per il quale mancano ancora delle conferme sul forum di Assosoftware, abbiamo previsto la possibilità, per l'Utente, di inibire il suddetto proporzionamento, attraverso un'opzione descritta più avanti.

Lo stesso proporzionamento del limite (sempre sulla base dei giorni di calendario), viene effettuato anche nel caso in cui si elaborino più buste paga nello stesso mese, a causa di un cambiamento di qualifica, regime orario, tipo di contratto, ecc. Così facendo, diventa possibile indicare l'importo dell'esonero su ciascuna denuncia Uniemens relativa ad una porzione del mese, avendo la certezza che l'imponibile complessivo del mese non superi il limite di E. 2.692.

Anche in questo caso, si tratta di un criterio più "restrittivo" di quello indicato nella circolare, che può essere inibito tramite la stessa opzione menzionata nel paragrafo precedente, nel caso in cui non si ritenga corretto applicarlo.

Secondo le precisazioni fornite dall'Inps sul forum di Assosoftware, l'esonero NON è compatibile con le agevolazioni che interessano i contributi a carico del dipendente; di seguito, elenchiamo quelle attualmente previste:

- soci lavoratori svantaggiati di cooperative sociali (cod. 19 nel campo Situazione Contributiva);
- assunzione di persone detenute o internate (cod. 78 nel campo Situazione Contributiva);
- assunzione di percettori del reddito di cittadinanza (voce 9D5 sulle Voci Fisse).

L'esonero è invece compatibile con tutte le agevolazioni che interessano i contributi a carico del datore di lavoro.

Dal momento che l'esonero consiste in una riduzione parziale dei contributi Inps a carico del dipendente (precisamente in forma di "restituzione", per il modo in cui viene indicato sulla denuncia Uniemens), il valore dell'esonero deve essere incluso nell'imponibile Irpef a tassazione ordinaria e sommato al netto in busta.

A seguito del presente aggiornamento, l'esonero viene calcolato automaticamente a partire dal mese di aprile 2022 e fino al mese di dicembre 2022 (compresa l'eventuale busta paga separata della tredicesima).

Inoltre, sulla sola busta paga di **aprile**, viene calcolato l'esonero arretrato relativo al periodo gennaio – marzo 2022.

Precisiamo che non occorre alcuna conferma, da parte dell'Utente, per ottenere il calcolo dell'esonero sui dipendenti ai quali viene elaborata la busta paga di aprile o dei mesi successivi (fino a dicembre 2022).

Anche nei casi in cui non spetta l'esonero (lavoratori domestici, soci svantaggiati di cooperative sociali, percettori del reddito di cittadinanza, detenuti o internati), non occorre intervenire: il calcolo viene bloccato automaticamente.

E' comunque possibile bloccare l'applicazione dell'esonero, su richiesta del dipendente o per altri motivi particolari: a tale scopo, è sufficiente indicare la voce **53D** sulle Voci Fisse del dipendente, con l'opzione '1' nel campo Quantità. La voce, con la relativa opzione, può essere selezionata dall'elenco al punto 3.1.4 'Sgravi ed esoneri Inps'. In tal modo, viene bloccato sia l'esonero relativo ai mesi correnti (da aprile in poi), sia l'esonero arretrato del periodo gennaio – marzo.

Per quanto riguarda i dipendenti cessati nei mesi precedenti, nel caso in cui si intenda erogare l'esonero arretrato, occorre elaborare la busta paga di aprile. A tale scopo, impostare 'Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione' sul servizio Dipendente – Anagrafico, storicizzando al 01/04/2022; effettuare poi un'ulteriore storicizzazione al 01/05/2022, ripristinando l'opzione 'Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente'. Dal momento che il valore dell'esonero è soggetto ad Irpef, occorre anche attivare il conguaglio fiscale, indicando la voce 605 sulle Variazioni Mensili di aprile con l'opzione '1' nel campo Quantità (selezionarla dall'elenco al punto 4.1 'Conguaglio anno corrente').

L'importo della tredicesima mensilità, o del relativo rateo / accantonamento, erogati nel mese, vengono rilevati dalle voci 478 (tredicesima erogata), 477 (rateo erogato), 468 (accantonamento 10% operai edili). Nel caso della voce 477, viene decurtato l'eventuale rateo di quattordicesima, se risulta anch'esso erogato. Per il momento, non vengono considerati come "ratei di tredicesima" le indennità o maggiorazioni sostitutive della tredicesima, previste in alcuni contratti (come già precisato, l'Inps non ha fornito indicazioni in merito a tali forme sostitutive della tredicesima).



Dall'imponibile Inps del mese (voce 500) viene sottratto l'importo della tredicesima o del rateo / accantonamento erogato, in modo da controllare il limite relativo alla retribuzione del mese separatamente da quello relativo alla tredicesima.

L'imponibile Inps del mese, al netto della tredicesima o del rateo / accantonamento erogato, è riportato nel campo Importo Totale della voce **53E**, mentre nel campo Importo Unitario della stessa voce è riportato il valore della tredicesima o del rateo / accantonamento erogato. Entrambi gli importi sono arrotondati all'unità di euro (in quanto vanno esposti in tale forma sulla denuncia Uniemens). Nel campo Quantità della voce 53E è riportato il numero di ratei di tredicesima erogati e considerati per l'esonero (tale numero vale 1 in caso di erogazione del rateo / accantonamento).

Il valore dell'esonero relativo al mese corrente è riportato nel campo Importo Totale della voce **53G**. Il valore dell'esonero relativo alla tredicesima o al rateo erogato nel mese, è riportato nel campo Importo Unitario della stessa voce 53G.

Il valore dell'esonero relativo ai mesi di gennaio / febbraio / marzo è riportato nel campo Importo Totale rispettivamente delle voci **53W / 53X / 53Y**. Il valore dell'esonero relativo alla tredicesima o al rateo / accantonamento erogato negli stessi mesi, è riportato nel campo Importo Unitario delle stesse voci. Anche in questo caso, il valore dell'esonero viene calcolato sulle somme arrotondate all'unità di euro. Nel campo Quantità di ciascuna voce è riportato il numero di ratei di tredicesima erogati nel corrispondente mese e considerati per l'esonero.

Per i motivi descritti nei paragrafi precedenti, in caso di assunzione o cessazione nel mese, il limite relativo all'imponibile mensile (al netto della tredicesima o del rateo / accantonamento erogato) viene proporzionato alla durata del rapporto nel mese, calcolata in giorni di calendario. Lo stesso proporzionamento è previsto in caso di elaborazione di più buste paga in uno stesso mese, considerando i giorni (sempre di calendario) relativi ad ogni singolo cedolino.

Nei casi sopra indicati, se si ritiene corretto applicare il limite in misura intera, senza proporzionarlo ai giorni, è possibile bloccare il proporzionamento: a tale scopo, è sufficiente inserire la voce **53G** sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili, con l'opzione '1' nel campo Quantità. La voce, con la relativa opzione, può essere selezionata dall'elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.4 'Sgravi ed esoneri Inps' o dall'elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4.1 'Varie Inps'. Precisiamo che, sulle Voci Fisse, la suddetta opzione può essere impostata a qualsiasi livello (a discrezione dell'Utente).

Come già detto, è necessario attendere i dovuti chiarimenti da parte dell'Inps, per avere la certezza di gestire correttamente le situazioni sopra descritte: la suddetta opzione consente soltanto di bloccare il proporzionamento ai giorni nei casi in cui lo si ritiene opportuno. Occorre sottolineare che il proporzionamento ai giorni rappresenta il criterio più restrittivo: a nostro avviso, è preferibile adottare tale criterio, in assenza di diverse indicazioni da parte dell'Inps.

Il valore dell'esonero è indicato sul cedolino nella colonna "Competenze", separando la quota relativa alla retribuzione del mese (comprese altre somme erogate) da quella relativa alla tredicesima o al rateo / accantonamento erogato.

L'esonero relativo all'intero periodo pregresso (gennaio – marzo) viene indicato separatamente da quello del mese corrente, anche in questo caso distinguendo tra la quota relativa alla retribuzione e quella relativa alla tredicesima.

Come già detto, il valore dell'esonero (corrente + arretrato) viene sommato all'imponibile Irpef ed al netto in busta.

Sulla nota contabile, l'importo dell'esonero viene riportato sul rigo "Recupero contributi Inps dipendenti" (codice 2002002) nella parte centrale. Inoltre, viene sottratto dal rigo "Contributi Inps dipendenti" (codice 3000702) nella parte finale.

Precisiamo che i contributi a carico del datore di lavoro restano invariati: l'esonero non influisce, quindi, sul costo del personale o sulle deduzioni Irap.

Sulla denuncia Uniemens, l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali, riportato nel campo Contributo (servizio Uniemens – Dipendenti), rimane inalterato in presenza dell'esonero. Il valore dell'esonero contributivo viene recuperato indicandolo nella sezione Info Causali e sommandolo al totale a credito.

Nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens, l'esonero è riportato sui seguenti codici causale:

- **L024** : esonero relativo alla retribuzione del mese ed altre somme erogate (al netto della tredicesima o del rateo);
- **L025** : esonero relativo alla tredicesima, se erogata per l'intero anno (12 ratei con erogazione a dicembre);
- **L026** : esonero relativo alla tredicesima, se erogata come singolo rateo / accantonamento, o comunque per un numero di ratei inferiore a 12 (in caso di assunzione o cessazione nell'anno).

Su tutte le causali, nel campo Identificativo viene riportato l'imponibile sul quale è stato calcolato l'esonero: sulla base delle indicazioni fornite dall'Inps sul forum di Assosoftware, risulta che tale valore debba essere indicato senza i decimali (quindi viene arrotondato all'unità di euro, per il calcolo dell'esonero) e senza separatore delle migliaia.

In corrispondenza di ciascuna causale, deve essere indicato il mese di erogazione. Fa eccezione la causale L026, nel caso in cui venga utilizzata per l'indicazione della tredicesima (voce 478) relativa ad un numero di ratei inferiore a 12.

Per quanto riguarda l'esonero arretrato, la causale L024 (ed eventualmente anche L026, in caso di erogazione mensile del rateo / accantonamento di tredicesima) viene riportata in relazione a ciascun mese del periodo da gennaio a marzo.

Secondo le indicazioni fornite dall'Inps sul forum di Assosoftware, l'esonero relativo alla tredicesima va riportato sulla causale L025 soltanto se la tredicesima "copre" l'intero anno (12 ratei erogati a dicembre), in quanto tale causale prevede il controllo rispetto al limite mensile (E. 2.692). Se, invece, la tredicesima viene erogata per un numero inferiore di ratei (assunzione o cessazione in corso d'anno, mancata maturazione per aspettativa non retribuita, ecc.), è necessario utilizzare la causale L026. In quest'ultimo caso, l'importo erogato andrebbe addirittura esposto suddividendolo tra i singoli ratei, in quanto la causale L026 prevede il controllo rispetto al limite relativo al singolo rateo (E. 224). Il suddetto criterio di utilizzo della causale L026 ha suscitato numerose perplessità e richieste di semplificazione, alle quali l'Inps non ha ancora risposto. Occorre anche considerare che, adottando il criterio sopra descritto, per la tredicesima relativa ad una parte dell'anno (causale L026) sarebbe necessario che ogni singolo rateo risultasse inferiore ad E. 224, mentre per la tredicesima relativa all'intero anno (causale L025), è sufficiente che l'importo complessivo sia inferiore ad E. 2.692. In questo modo, si genera una disparità nelle condizioni che danno diritto all'esonero, le quali risulterebbero più vantaggiose (paradossalmente) in caso di erogazione della tredicesima relativa all'intero anno.

Al momento, per la tredicesima erogata nel corso dell'anno (quindi con un numero di ratei inferiore a 12) viene adottato il seguente criterio: il controllo per l'applicazione dell'esonero viene effettuato considerando il limite relativo al rateo (E. 224) moltiplicato per il numero di ratei (come espressamente confermato dall'Inps); sulla denuncia Uniemens, l'importo della tredicesima viene diviso per lo stesso numero di ratei, riportando ciascun rateo sulla causale L026, con l'indicazione di un mese del periodo di maturazione della tredicesima. In tal modo, tutti i ratei risultano di pari importo, nonché inferiori al limite di E. 224 (evitando, così, di applicare un criterio peggiorativo rispetto al caso in cui vengano erogati 12 ratei).

Precisiamo che la suddetta impostazione va considerata "provvisoria", in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell'Inps. Per inciso, l'Inps ha comunicato sul forum di Assosoftware che, a seguito dei dubbi sollevati, l'Istituto ha chiesto il parere del Ministero del Lavoro su diverse questioni inerenti alla gestione dell'esonero.

Per quanto riguarda i dipendenti cessati nei mesi precedenti, in caso di recupero degli arretrati tramite l'elaborazione della busta paga di aprile, il valore dell'esonero arretrato viene riportato sulla denuncia Uniemens relativa allo stesso mese, con l'indicazione del codice 'NFOR' (dipendente non in forza) nel campo Tipo Lavoratore Statistico. Precisiamo che si tratta dello stesso criterio adottato per tutti gli altri recuperi di agevolazioni contributive relative a dipendenti cessati, nel caso in cui il valore arretrato debba essere indicato sulla denuncia individuale (ad esempio, lo sgravio del settore edile).

Sempre in relazione ai rapporti di lavoro cessati nei mesi precedenti, segnaliamo che l'Inps ha prospettato la possibilità di dover effettuare degli invii rettificativi (Uniemens-VIG), per recuperare l'esonero. Tale modalità, attualmente non confermata, è stata oggetto di critiche, in quanto risulta eccessivamente complicata, oltre che immotivata. Per inciso, nella circolare Inps 43/2022 (precisamente al punto 7) è specificato che la denuncia Uniemens-VIG deve essere utilizzata in caso di cessazione o sospensione dell'attività da parte del datore di lavoro: tale indicazione, quindi, non riguarda la cessazione del rapporto di lavoro. In merito a quest'ultimo caso, tuttavia, la circolare non riporta indicazioni specifiche.

Segnaliamo che, per il momento, l'esonero contributivo non viene gestito sulle denunce DMAG Mensile (operai agricoli) e DMA-2 (soggetti ex-Inpdap). Per tali denunce, le modifiche relative alla gestione dell'esonero saranno incluse nel prossimo aggiornamento, il cui rilascio è previsto entro la fine di aprile.

## 2.2) ADDIZIONALE REGIONALE – ANNO 2022

E' stato aggiornato il calcolo dell'addizionale per alcune regioni, relativamente all'anno di competenza **2022**.

Precisiamo che, al momento, non vengono applicate le detrazioni previste, su alcune regioni, in presenza di figli a carico (con o senza disabilità), in quanto sono necessari dei chiarimenti, da parte dell'Agenzia delle Entrate, per individuare i figli da considerare nel calcolo delle addizionali, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 230/2021.

Sulle regioni di seguito elencate, i nuovi criteri di calcolo si applicano a partire dall'elaborazione di aprile 2022:

- **Calabria:** aliquota maggiorata (1,73%) rispetto a quella prevista a livello nazionale.
- **Campania:** aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 2,96% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 3,20% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 3,33% oltre E. 50.000). Per i motivi sopra indicati, al momento non vengono applicate le detrazioni previste per figli a carico (almeno due figli o un figlio disabile).
- **Emilia-Romagna:** aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,03% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 2,27% oltre E. 50.000).
- **Lazio:** aliquota fissa 1,73% per redditi non superiori ad E. 35.000; aliquote progressive per i redditi oltre E. 35.000 (1,73% fino ad E. 15.000 + 3,33% oltre E. 15.000).
- **Liguria:** aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,81% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,31% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 2,33% oltre E. 50.000). Per i motivi sopra indicati, al momento non vengono applicate le detrazioni previste per figli a carico (almeno due figli).
- **Marche:** aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,53% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,70% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000). Non viene applicata automaticamente l'aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni (aliquota 1,23% per figli portatori di handicap e reddito fino ad E. 50.000; il reddito va individuato considerando tutti i soggetti di cui sono a carico).
- **Molise:** aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,13% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 2,33% oltre E. 50.000).
- **Piemonte:** aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,62% fino ad E. 15.000 + 2,13% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,75% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 3,33% oltre E. 50.000). Per i motivi sopra indicati, al momento non vengono applicate le detrazioni previste per figli a carico (figlio portatore di handicap o più di tre figli).
- **Toscana:** aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,42% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000).
- **Trento:** aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000). Viene applicata la deduzione di E. 15.000 sui redditi fino ad E. 15.000; la deduzione è riportata sulla voce 66R.
- **Umbria:** aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,62% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,67% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,83% oltre E. 50.000).
- **Veneto:** aliquota valida su base nazionale (1,23%). Non viene applicata automaticamente l'aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni (aliquota 0,90% per soggetti disabili o aventi a carico un familiare disabile e reddito fino ad E. 45.000; il reddito va individuato considerando tutti i soggetti di cui è a carico).



### **2.3) NUOVE VOCI DISPONIBILI**

Sono state predisposte le voci ed i criteri di calcolo di seguito descritti, utilizzabili a partire dal mese di aprile 2022.

- Contributi assistenza sanitaria integrativa: sono state aggiunte le coppie di voci **57M / 57N** e **57P / 57Q**. Le voci 57M e 57P consentono di indicare l'importo a carico dell'azienda e, analogamente alle preesistenti voci 578 e 57E, vengono automaticamente assoggettate al contributo di solidarietà (10%). Sulle voci 57N e 57Q (in combinazione rispettivamente con le voci 57M e 57P) è possibile indicare l'eventuale importo a carico del dipendente. Le nuove voci sono riportate nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 'Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria'.
- Contributi enti bilaterali: sulle preesistenti voci **77J** 'Ente bilaterale – contributo ditta' e **77K** 'Ente bilaterale – contributo dipendente', è possibile ottenere il calcolo del contributo applicando una percentuale sull'imponibile previdenziale (voce 500), anziché su paga base e contingenza. A tale scopo, nel campo Importo Unitario della voce 77J occorre indicare l'opzione '1'. Come in precedenza, la percentuale va indicata nel campo Quantità di ciascuna voce (è possibile utilizzare solo la voce 77J, se non è previsto un contributo a carico del dipendente).

### **2.4) CODICE CONTRATTO UNIEMENS**

Dalla competenza di aprile 2022, per il contratto 050 Edilizia Industria, il codice contratto CNEL, riportato sulle denunce Uniemens, cambia da 'F011' a 'F012', conformemente alle indicazioni fornite dall'Inps.